



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

11809/14

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Oggetto

*FALLIMENTO E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 25/02/2014 - CC

R.G.N. 21930/2011

Rep.

eu + CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21930-2011 proposto da:

C SRL X in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 169, presso lo studio dell'avvocato MANNIAS ITALIA (studio legale Di Giovanni Mannias), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI GIOVANNI MATILDE, DI GIOVANNI UMBERTO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO della GC Srl, in persona del curatore GV, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. SPADARO MARCO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 662/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANIA del 17.2.2010, depositata il 15/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito per la ricorrente l'Avvocato Umberto Di Giovanni che si riporta agli scritti.



E' stata depositata la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti:

"1) La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 15.6.010, ha respinto l'appello proposto da C s.r.l. contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda ex art. 67 Il comma I. fall. avanzata dal Fallimento della GC

s.r.l. contro l'appellante, aveva dichiarato l'inefficacia dei pagamenti per complessivi € 10.299,30 da questa ricevuti, nel cd. periodo sospetto, in corrispettivo di forniture di merce e l'aveva condannata a restituire alla curatela la somma predetta, maggiorata degli interessi legali.

2)La sentenza è stata impugnata da C con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento della GC ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia ritenuto sussistente il presupposto soggettivo dell'azione in base ad un unico elemento di prova presuntiva, costituito dall'avvenuta levata di numerosi protesti in danno dell'impresa poi fallita, senza considerare che essa non aveva alcun ragione per consultare il relativo bollettino, in quanto, secondo la prassi commerciale adottata con tutti i clienti, effettuava le vendite solo dietro pagamento per contanti, e senza neppure ammettere le prove testimoniali articolate in ordine alla predette circostanze.

Col secondo motivo si duole di essere stata condannata alla restituzione di tutti i pagamenti ricevuti,

Con il terzo motivo deduce la nullità dell'intero giudizio, in quanto nell'atto di citazione di primo grado il difensore avrebbe affermato che la procura gli sarebbe stata rilasciata dal giudice delegato.

3)Il primo motivo appare manifestamente fondato.

L'unico elemento documentale sul quale la corte territoriale ha basato, in via presuntiva, la prova della conoscenza in capo a C dello stato di insolvenza di GC è costituito dall'elevazione di numerosi protesti a carico della società poi fallita; il giudice del merito ha però negato l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale articolati dalla ricorrente per dimostrare che essa non consultava il bollettino dei protesti, attesa l'esistenza di una vera e propria prassi aziendale che, prevedendo unicamente l'accettazione di pagamenti in contanti eseguiti contestualmente alla data di emissione della fattura (al pari di quanto usualmente avviene in caso di vendita al minuto), non rendeva necessaria l'assunzione di informazioni in ordine alle condizioni economiche della clientela. I capitoli in questione sono stati ritenuti "irrilevanti" ed anzi "ambigui e non decisivi atteso che, in termini generali, non può escludersi un'iniziativa del creditore che, perfettamente consapevole del dissesto del fallendo, tenda proprio a scongiurare il rischio ricevendo solo pagamenti in contanti": senonché tale ragionamento potrebbe valere, in astratto, a negare ingresso ad una prova concernente i soli pagamenti impugnati, mentre non giustifica il giudizio di irrilevanza della diversa prova dedotta dalla ricorrente, salvo non voler affermare (ancorché il curatore debba fornire prova dell'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens) che, in presenza di numerosi protesti a carico del debitore poi fallito, il convenuto in revocatoria non possa in alcun modo dimostrare, neppure deducendo ragioni del tutto plausibili, di non aver consultato il relativo bollettino.

Resterebbe assorbito il secondo motivo di ricorso.

Il terzo motivo, attinente ad un vizio processuale rimasto indimostrato e che doveva, comunque, essere fatto valere in appello, appare invece inammissibile.

Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte



d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 25 febbraio 2014

Il Presidente

ll
Lauro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 27 MAG. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Quintana

CASSAZIONE.NET